

STATUTO ASSOCIAZIONE COMUNITA' DI VICINATO INSIEME

Art. 1

Costituzione denominazione sede

- 1) È costituita ai sensi della normativa in temi di Enti del Terzo settore – Organizzazione di Volontariato (D.L.gs 117/17) una associazione denominata Comunità di Vicinato Insieme (CDVI) -E.T.S. (Ente di Terzo Settore) – O.D.V (Organizzazione di Volontariato), operante senza fini di lucro con sede legale in Carpi (Modena). In caso di variazione della sede legale questo non comporterà la necessità di aggiornare il presente statuto.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e si prefigge di sviluppare azioni concrete finalizzate alla coesione e allo sviluppo e benessere delle comunità, nel suo ambito di operatività CDVI:

- è una libera associazione tra cittadini
- è autonoma e apartitica
- non persegue fini di lucro
- opera sul piano del volontariato, senza distinzioni ideologiche, confessionali o etniche
- ha durata indeterminata
- adotta il logo allegato al presente atto sotto la lettera "A"
- può istituire sedi secondarie locali, in Italia ed all'estero, anche presso enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dal regolamento interno che il primo consiglio direttivo redigerà e che potrà essere modificato dal Consiglio in Carica senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.

- 2) L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- **Rappresentanza:** Rappresentare gli interessi e le esigenze dei residenti aderenti presso le autorità locali e altre istituzioni.
- **Promozione della partecipazione:** Incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comunitaria e alle decisioni che riguardano il proprio territorio.
- **Organizzazione di eventi:** Pianificare e gestire eventi locali, come feste di quartiere, incontri pubblici, assemblee o attività culturali, per promuovere la socializzazione e la coesione sociale e iniziative inerenti il benessere della comunità.
- **Pianificazione e sviluppo:** Partecipare a discussioni su aspetti urbanistici e di sviluppo del proprio territorio, come la progettazione di spazi pubblici, la mobilità e le infrastrutture.
- **Miglioramento della sicurezza:** Collaborare con le forze dell'ordine e le autorità locali per migliorare la sicurezza nel quartiere, attraverso iniziative come vigilanza volontaria o progettazione ambientale.
- **Gestione delle emergenze:** Sviluppare piani di emergenza e coordinare azioni per affrontare situazioni di crisi o calamità.
- **Informazione e comunicazione:** Fornire informazioni utili ai residenti riguardo a servizi, eventi, attività e opportunità nel territorio, utilizzando strumenti come sito, newsletter, social media o incontri pubblici.
- **Collaborazione con altre associazioni:** Lavorare in sinergia con altre associazioni, organizzazioni non profit e gruppi di interesse per affrontare problemi comuni e promuovere iniziative condivise.
- **Sostenibilità:** Promuovere pratiche sostenibili e comportamenti responsabili per la tutela dell'ambiente nel quartiere.
- **Ascolto e mediazione:** Essere un punto di riferimento per i residenti che vogliono esprimere le loro preoccupazioni, risolvere conflitti e trovare soluzioni condivise.
- **Sostiene:** le richieste dei cittadini intervenendo presso gli enti della Pubblica Amministrazione e gli organismi gestori dei servizi al fine di migliorare e sviluppare le condizioni di vita sotto il profilo sociale e territoriale
- **Incentiva:** lo sviluppo di azioni volte alla costituzione di gruppi di cittadini o l'espansione di quelli esistenti, assicurandone il coordinamento e il sostegno informativo e organizzativo.
- **Promozione:** e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n°53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n° 244.
- **Per il raggiungimento dei suoi scopi** sociali l'associazione potrà compiere, in via non prevalente e non nel confronto del Pubblico, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. L'associazione potrà inoltre, nell'ambito dei propri fini istituzionali, proporre o partecipare a procedure di gara e concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici, questo in base alle normative vigenti.

- 3) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione, tra le altre cose, si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:
- a) L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrino tra i propri fini. Esso dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi istituzionali, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
 - b) L'Associazione sviluppa e sostiene ogni azione concretamente finalizzata alla coesione sociale, all'inclusione e alla sicurezza delle comunità, nonché tutte le iniziative utili e necessarie per la ricerca di soluzioni alle problematiche inerenti la comunità, per la tutela ed il miglioramento della qualità della vita dei residenti, la salvaguardia della sicurezza pubblica finalizzata ad un suo miglioramento ed, in genere, di tutto ciò che concerne il pubblico interesse a vivere in comunità sicure e coese;
 - c) L'Associazione sostiene le richieste dei cittadini intervenendo anche presso gli enti della Pubblica Amministrazione e gli organismi gestori dei servizi, per sviluppare e migliorare le condizioni di vita sotto il profilo sociale e territoriale. Inoltre sostiene le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di partecipazione e sostenibilità della comunità, promuove iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato (anche a livello culturale) del territorio fondato sull'integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione e le pratiche di gestione della collaborazione attiva;
 - d) Favorisce e sostiene la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con altre realtà associative presenti sul territorio, per la risoluzione di problemi di comune interesse, attinenti alle finalità perseguite dall'associazione stessa;
 - e) L'Associazione cura l'informazione ai cittadini con particolare riguardo alle iniziative da essa intraprese, anche attraverso l'organizzazione di incontri aperti al pubblico, convegni, manifestazioni e simili;
 - f) Essa incentiva la progettazione e lo sviluppo di azioni volte alla costituzione dei gruppi tra cittadini anche a livello italiano, e l'espansione di quelli esistenti, assicurandone il coordinamento e il sostegno formativo ed informativo;
 - g) Essa svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4) Agli aderenti possono essere rimborsati dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, nonché ogni altro rapporto avente contenuto patrimoniale con l'organizzazione è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche

1) Le spese occorrenti per il finanziamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- quote ordinarie degli associati;
- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- contributi volontari;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati.
- qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato

2) Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione. I rendiconti, preventivi e consuntivi, debbono essere depositati presso la sede legale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea.

3) I rendiconti, preventivi e consuntivi, di ordine economico e finanziario, dovranno essere redatti dal Consiglio direttivo entro il giorno 15 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce quello consuntivo e dovranno essere approvati dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile successivo. Per ragioni eccezionali la redazione e l'approvazione potranno essere posticipati di due mesi.

4) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

5) Le contribuzioni annuali all'associazione devono essere versate dagli aderenti entro un mese dall'approvazione del rendiconto preventivo, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, queste possono essere versate con bonifico o tramite pagamenti informatici online. Le quote sono intrasmissibili. In nessun caso l'associazione può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.

6) Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti i soci assieme alla convocazione dell'assemblea che ne avrà all'ordine del giorno la sua approvazione.

Art. 4
Membri dell'Associazione

- 1) Il numero degli associati è illimitato.
- 2) Possono diventare soci dell'associazione tutti i residenti italiani che ne condividano gli scopi o che hanno interessi nella comunità (es. commercianti). La richiesta di adesione deve essere presentata tramite compilazione di opportuno modulo sul sito e il consiglio direttivo dell'associazione è responsabile dell'accettazione delle domande.
- 4) L'associazione prevede le seguenti categorie di soci:
 - **Soci Fondatori:** Coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.
 - **Soci Ordinari:** Coloro che aderiscono successivamente, accettando lo statuto e i regolamenti.
 - **Soci Sostenitori:** Coloro che contribuiscono economicamente con donazioni o quote superiori a quella minima stabilita. Questi soci non hanno diritto di voto.
 - **Soci Onorari:** Persone nominate dall'Assemblea per particolari meriti o contributi. Questi soci non hanno diritto di voto.
- 5) Ogni socio, indipendentemente dalla categoria, ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci. Esclusivamente i soci fondatori e ordinari hanno diritto di votare e di essere eletti nelle cariche dell'associazione.
- 6) Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo dell'associazione, comunicato agli associati entro il termine di pagamento, e dovrà essere commisurato all'entità necessaria per coprire le spese di mantenimento in vita dell'associazione stessa.
- 7) Gli associati, per i rapporti con l'associazione eleggono il proprio domicilio presso il recapito come indicato nella domanda di adesione. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta o tramite mail. Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
- 8) Per essere ammesso come associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 - Indicare Nome Cognome indirizzo di residenza, telefono, indirizzo mail;
 - Indicazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4) del presente statuto allegando anche semplice fotocopia di un documento a conferma;
 - Dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- 9) La presentazione della domanda, verificata entro trenta giorni da parte dell'organo preposto la sussistenza dei requisiti, dà diritto all'adesione automatica. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria degli associati entro e non oltre tre mesi dal respingimento.
 - a) la qualità di socio si perde: se entro un mese dal termine fissato non versa la quota associativa, per decesso, per recesso, per esclusione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'esclusione può avvenire:
 - per comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione
 - per ripetute violazioni degli obblighi statutari
 - per comportamenti e/o fatti gravi, come previsto dal regolamento interno
 - per false dichiarazioni rilasciate all'atto di iscrizione
 - b) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 10) Il consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Art. 5
Diritti e Doveri dei soci

- 1) I soci hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - a frequentare la sede operativa dell'associazione, la cui sede sarà determinata dal consiglio direttivo e comunicata prontamente ai soci.
 - partecipare all'assemblea con diritto di voto
 - accedere alle cariche associative
 - prendere visione di tutti gli atti e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. La relativa richiesta deve essere presentata mediante formale richiesta di accesso agli atti, via raccomandata o PEC, secondo le modalità previste dal regolamento interno
- 2) tutti i soci sono obbligati a:



- Osservare quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto, dal Codice Etico e dai regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi.
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare regolarmente la quota associativa
- contribuire, nel limite delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari con la propria opera prestata a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo, gratuito.
- mantenere un comportamento decoroso e rispettoso verso gli altri soci, in caso di non rispetto il Consiglio Direttivo si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Art. 6

Assemblea dei soci

1) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente. La convocazione deve essere comunicata agli interessati per iscritto, potrà essere consegnata manualmente, o con lettera semplice, via mail, con sistemi di messaggistica istantanea, o anche per telegramma. La convocazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea.

2) L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta **ordinaria** almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è sovrana ed ha tutte le facoltà non riservate per legge o dal presente Statuto al Consiglio direttivo, a titolo esemplificativo le sono riservati i seguenti poteri:

- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo, approvare l'importo delle quote di iscrizione;
- Discutere ed approvare le iniziative formulate dal Consiglio direttivo di propria iniziativa o dietro richiesta dell'Assemblea;
- Approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
- Eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- Stabilire la composizione numerica del Consiglio direttivo;
- Autorizzare il Consiglio direttivo all'assunzione di dipendenti fissando il limite massimo di retribuzione;
- Proporre al Consiglio l'incarico di studiare la fattibilità di eventuali iniziative;
- Revocare l'incarico a singoli membri del Consiglio prima della scadenza dell'incarico.

3) L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quinto degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

4) Le Assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo alla prima.

a) Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti. È ammessa anche la delega scritta con un numero massimo di due deleghe a testa, queste non potranno essere conferite ai membri del Consiglio direttivo ed a dipendenti.

b) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per la elezione alle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

c) Alla votazione parteciperanno tutti gli associati presenti. L'Assemblea potrà essere tenuta in una sede che dovrà essere definita e comunicata come da Art 11, oppure svolta in modalità telematica tramite strumenti approvati dal Consiglio Direttivo, secondo criteri definiti in un regolamento interno.

5) Alle Assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, deve essere presente almeno la maggioranza degli associati.

a) Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

b) Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali

6) sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- Le deliberazioni sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- la deliberazione sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

a) per le modifiche statutarie occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno dei soci, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in figura o con delega (massimo due deleghe per socio). La modifica sarà valida con un voto di almeno dei tre quarti dei presenti. qualora nella seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, è possibile indire una nuova convocazione a distanza di almeno un mese dalla precedente convocazione.

B) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto di almeno tre quarti dei soci.

Art. 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri, dei quali preferibilmente non inferiore a 3 (tre) né superiore a 7 (sette). Il Consiglio direttivo avrà una durata dell'incarico di (3)tre anni. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

1) Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni sei mesi.

2) Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

3) Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. Le convocazioni straordinarie potranno essere richieste da un numero minimo di tre consiglieri.

4) Il Consiglio direttivo è incaricato di amministrare l'associazione e di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, in quest'ambito è investito dei poteri necessari esclusi quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea, per proporre iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione.

In particolare il Consiglio:

- formula il programma da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- predisporre annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo;
- propone all'Assemblea l'importo delle quote annue di iscrizione;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- propone all'Assemblea l'accettazione del regolamento interno o modifiche dello statuto;
- studia e propone all'Assemblea l'attività e le iniziative dell'associazione nei rapporti con i terzi;
- assume e/o licenzia i dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procure.

5) Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Per la prima volta Presidente, Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario sono nominati nell'atto costitutivo.

6) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'associazione:

- a) Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.
- b) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

7) In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.

Art. 8

Attribuzioni del Segretario

- 1) Il segretario collabora con il Presidente nella predisposizione degli atti della associazione.
- 2) Redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e custodisce gli atti dell'associazione
- 3) Esplica tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle sue competenze

Art. 9

Attribuzioni del Tesoriere

- 1) Custodisce le disponibilità finanziarie dell'associazione e ne cura la contabilità (ordinaria e straordinaria)
- 2) Presenta al consiglio la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, fornendogli dettagliata informazione relativa a quote associative percepite, sottoscrizioni volontarie e/o altra entrata di natura economica ricevuta per ragione del proprio ufficio.

Art. 10

Revisore Unico dei Conti

- 1) Il revisore unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo finanziario.

- 2) Viene eletto dall'assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, è rieleggibile e resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
- 3) Controlla l'amministrazione della Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.
- 4) Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 12

Scioglimento dell'Associazione

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento della Associazione Comunità di Vicinato Insieme dovrà essere assunta con una maggioranza di almeno due terzi dei soci. Eventuali fondi residui relativi alla gestione interna dell'associazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13

Rinvio alle disposizioni di Legge

Per tutto quello che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e a tutte le norme di legge vigenti in materia.

Allegato A

Logo dell'Associazione Comunità di Vicinato Insieme



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Il Funzionario
Gaetano Regina